



Prot. n. 8116/ C27 del 7 dicembre 2011

CIRC. n. 31/ alunni

Agli studenti

Al personale A.T.A. preposto

All'Albo

Sito web

OGGETTO: elezioni dei rappresentanti alunni nel consiglio di istituto.

Si informano tutti gli studenti che le elezioni in oggetto si svolgeranno:

sabato 14 gennaio dalle ore 8:00 alle ore 12:00

presso la sede sita a Chiari in via F.lli Sirani n. 1.

Il Consiglio di Istituto (CI) è costituito da 19 membri, così suddivisi: n. 8 rappresentanti del personale docente, n. **4** rappresentanti dei genitori degli alunni, n. 4 rappresentanti degli studenti e n. 2 rappresentanti del personale **A**mmministrativo, **T**ecnico ed **A**usiliario (A.T.A.).

In tal senso si riportano sinteticamente le modalità operative per le candidature:

1. Formazione delle liste dei candidati

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso CI. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso CI, né può presentarne alcuna. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.

2. Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal dirigente scolastico (o suo delegato). Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere. L'autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e di quelle dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera – da allegare alle liste stesse –, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest'ultimo documento devono essere indicati anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta direttamente sulla lista.

3. Presentazione delle liste dei candidati

Ciascuna lista può essere presentata da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di

istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere che risulta corrispondere, pertanto, a **8** (otto). Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Pasquale Antonio MOTTA)